

Provvedimento e Linee Guida in tema di riconoscimento biometrico e firma grafometrica

Il Garante per la protezione dei dati personali è finalmente intervenuto con un provvedimento di portata generale sugli adempimenti per l'utilizzo di tecnologie biometriche come quelle per il controllo degli accessi, per l'autenticazione o per la firma di documenti informatici.

In particolare l'Autorità ha messo a punto le Linee Guida nelle quali, oltre a fornire la terminologia essenziale per la descrizione degli aspetti tecnologici, analizza i vari tipi di trattamenti biometrici esistenti, specificando per ciascuno di essi le modalità con cui possono essere trattati i dati, i principi generali e gli adempimenti giuridici da rispettare nel trattamento e le specifiche misure di sicurezza da adottare caso per caso.

Nel Provvedimento a carattere generale invece, il Garante ha espressamente individuato specifiche ipotesi di trattamento di dati biometrici in cui non sarà più necessario effettuare un interpello preventivo ai sensi dell'art. 17 del Codice. Si tratta in particolare delle seguenti tipologie di trattamento:

- Autenticazione informatica
- Controllo di accesso fisico ad aree sensibili dei soggetti addetti all'utilizzo di apparati e macchinari pericolosi
- Uso dell'impronta digitale o della topografia della mano a scopi facilitativi (come ad esempio accessi a biblioteche, caveau bancari, palestre ecc.)
- Sottoscrizione di documenti informatici

In relazione a tali specifiche tipologie di trattamento non sarà quindi necessario per i titolari presentare istanze di verifica preliminare ai sensi dell'art. 17, a condizione che vengano tuttavia adottate tutte le misure di sicurezza e gli accorgimenti tecnici che sono dettagliatamente individuati nel provvedimento del Garante per ogni tipo di trattamento rientrante nell'esclusione; è inoltre necessario che siano comunque rispettati tutti i presupposti di legittimità e gli adempimenti giuridici contenuti nel Codice e richiamati nelle Linee Guida.

In particolare, nel capitolo 4 delle Linee guida si richiamano i principi di:

- Liceità, richiamando la necessità di acquisire, prima dell'inizio del trattamento, il consenso informato dell'interessato, manifestato in forma libera ed espressa e che sarà sempre revocabile.
- Necessità, a cui consegue che i sistemi biometrici debbano essere sempre predisposti in modo da ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e, laddove possibile in coerenza con la finalità perseguita, in modo da cancellare immediatamente i dati biometrici in caso di cessazione del trattamento.

- Finalità, che impone di raccogliere i dati oggetto di trattamento per le sole finalità che il titolare intende legittimamente perseguire e che dovranno essere previamente indicate nell'informativa resa agli interessati.
- Proporzionalità, in quanto possono essere trattati solo i dati pertinenti e non eccedenti in relazione alle finalità perseguite, con obbligo, pertanto, di configurare i sistemi in modo da raccogliere un numero circoscritto di informazioni, evitando l'acquisizione di dati ultronei.

Il titolare, anche nelle ipotesi di esonero dall'obbligo di richiesta di verifica preliminare, dovrà poi porre in essere gli altri adempimenti giuridici richiesti dal Codice, e nello specifico quelli inerenti la notificazione al Garante ai sensi degli artt. 37 e 38 del codice e l'informativa ex art. 13 del Codice, nella quale sia puntualizzata la finalità perseguita e le modalità di trattamento, enunciando, sia pure sinteticamente, le cautele adottate, i tempi di conservazione dei dati, l'eventuale loro centralizzazione e la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati rispetto al perseguimento della finalità del trattamento.

Il Provvedimento prevede poi espressamente che ogni eventuale violazione o perdita di dati biometrici dovrà essere tempestivamente comunicata al Garante per gli opportuni interventi a tutela delle persone.

Ad ogni modo, prima della definitiva approvazione del Provvedimento generale e delle Linee Guida, il Garante ha ritenuto opportuno avviare una procedura di consultazione pubblica sui due documenti, al fine di acquisire contributi e osservazioni dalle associazioni rappresentative di aziende e consumatori, le quali potranno quindi far pervenire all'Autorità le proprie considerazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dell'avviso pubblico di avvio della consultazione.

(Riproduzione riservata)